

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "artèsello"



Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata "artèsello".

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Udine, p.zza I Maggio 12b, presso il Liceo artistico "GIOVANNI SELLO".

Art. 3 - SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha come **finalità primaria** quella di mantenere e rinsaldare i vincoli di amicizia e promuovere le attività artistiche e culturali di quanti hanno frequentato o prestato la propria attività presso l'Istituto d'Arte e Liceo Artistico "Giovanni Sello" di Udine.

Al fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà promuovere e organizzare attività culturali e ricreative, quali: conferenze, dibattiti, visite a musei e a luoghi di interesse artistico, mostre d'arte, spettacoli, concerti, pubblicazioni, viaggi, incontri conviviali, corsi ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione.

Art. 4 - SOCI

Possono essere **soci** dell'Associazione: gli ex allievi, gli insegnanti e il personale amministrativo e tecnico, ancorché non più in servizio.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti, compreso il diritto di voto in tutte le assemblee, e possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

Per essere **ammessi** a far parte dell'Associazione, gli aspiranti soci debbono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale potrà accettare o rifiutare l'iscrizione; in quest'ultimo caso ne darà comunicazione all'interessato senza necessità di motivazione.

*Manuela Piccini
Valter Protti
Luisa Bugamara
Maurizio Basso
Eliana ...
L. ...*



Art. 7 - PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti i soci hanno diritto di **partecipare** alle attività promosse dall'Associazione.

Delle stesse potranno usufruire anche i familiari dei soci.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio **si perde**:

- a) per dimissioni scritte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, dopo 60 giorni dalla data di ricevimento di un sollecito scritto da parte del Segretario (la quota associativa deve essere versata entro il 31 gennaio).

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'**Assemblea Ordinaria** è convocata dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo mediante comunicazione personale a tutti i soci inviata almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto a un solo voto. Il socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio potrà essere portatore però di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno la metà più uno dei soci. L'Assemblea potrà essere convocata in seconda convocazione a distanza di almeno un'ora dalla prima, e in tale caso sarà validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

L'assemblea, quando sia convocata per elezioni, su proposta del Presidente nomina due scrutatori e il segretario.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei soci deve prevedere:

- a) relazione sull'attività sociale dell'anno trascorso;
- b) presentazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione.

Potranno essere aggiunti all'ordine del giorno anche altri argomenti, sempre su decisione del Consiglio Direttivo.

Le delibere, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se prese con il voto favorevole della metà più uno dei soci intervenuti, anche per delega.

Delle decisioni assembleari viene redatto dal segretario apposito verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via **straordinaria** dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci, per discutere su un preciso ordine del giorno.

Per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e per la sua valida costituzione restano valide le norme fissate per l'Assemblea Ordinaria.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il **Consiglio Direttivo** è composto da membri di diritto e da membri eletti dall'Assemblea in un numero non inferiore a sette e non superiore a undici, su decisione dell'Assemblea stessa.

Del Consiglio Direttivo faranno parte, di diritto, i due soci che nelle votazioni dell'Assemblea, tra gli insegnanti in servizio presso il Liceo Artistico "Giovanni Sello" di Udine, hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

Art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' **compito** del Consiglio Direttivo:

- a) promuovere tutte le iniziative per il conseguimento degli scopi associativi;
- b) decidere sull'ammissione e sull'eventuale esclusione del socio;
- c) deliberare nel merito della relazione e dei bilanci annuali predisposti dal Presidente e dal Segretario, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea;
- d) deliberare annualmente in ordine all'ammontare delle quote associative e alle modalità del loro pagamento;
- e) curare l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione;
- f) decidere nel merito delle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione.
- g) predisporre regolamenti interni per una migliore organizzazione dell'attività sociale.

Art. 13 - PRESIDENTE

Il **Presidente** è il rappresentante legale dell'Associazione.

Attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salva ratifica delle decisioni in tal modo assunte alla prima successiva riunione del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, il quale può delegargli particolari compiti per la gestione dell'Associazione.

*Alghisio Ravera
Dichio Confari
Franco Pimin
Giovanna
Loree
Michele
Verdi
Giorgio
Duccio
Beniamino*

2 AG



Art. 14- SEGRETARIO

Il **Segretario** è responsabile dell'esecuzione delle direttive assunte dal Consiglio e dal Presidente dell'Associazione e provvede alla stesura e conservazione degli atti e dei libri sociali. Provvede inoltre alla gestione amministrativa e di cassa dell'Associazione redigendo i relativi bilanci sulla base delle direttive assunte dal Consiglio.

Art. 15 - REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea ordinaria può eleggere tre **revisori dei conti** che si costituiscono in collegio, nominando un presidente. Ove eletto il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha per compito la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione ed esprime il parere sui bilanci consuntivi e preventivi con una relazione all'assemblea dei soci.

Art. 16 - PATRIMONIO

Il **patrimonio** sociale è costituito :

- a) dai beni immobili e mobili che l'Associazione acquisterà a qualunque titolo;
- b) dalle quote associative;
- c) dagli avanzi di gestione e dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate;
- d) dalle somme incassate dall'Associazione per qualsivoglia titolo inclusa l'eventuale vendita di pubblicazioni e periodici;
- e) dai contributi e finanziamenti corrisposti da enti pubblici e privati, istituzioni e persone fisiche, nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Le quote, come qualsiasi contributo associativo, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 17 - DURATA ANNO SOCIALE

L'anno sociale coincide con l'anno solare e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione entro il 31 marzo successivo.

Il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo approvati dal Consiglio verranno messi a disposizione del Collegio dei Revisori per il parere di competenza, ove nominato.

Verranno anche posti a disposizione dei soci nei 15 giorni che precedono l'assemblea presso la segreteria.

*Alfredo Franzoni
Verde
Franco
Rita Franzoni
Loris
Nichele*

Art. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo statuto sociale potrà essere **modificato** solo dall'Assemblea Straordinaria dei soci. Le relative deliberazioni saranno valide, sia in prima che in seconda convocazione, solo se otterranno la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati per delega.

Art. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo **scioglimento dell'Associazione** e la devoluzione del patrimonio sociale dovranno venire deliberati da un'Assemblea straordinaria dei soci, convocata a norma dell'art. 10.

Tale Assemblea in prima convocazione è valida con l'intervento di almeno tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota sociale, e le deliberazioni si intendono approvate se ottengono l'approvazione di almeno tre quarti dei voti validi. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria, da tenersi nel termine di dieci giorni dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e le deliberazioni si intendono approvate se ottengono l'approvazione di almeno tre quarti dei voti dei presenti o rappresentati.

L'assemblea nomina i liquidatori, i quali provvederanno alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dalla Legge. In ogni caso i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad altre associazioni aventi finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo cui all'art. 3, comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali in materia.

Alfazio Averani
Francesco Durini
Giuseppe Alessio Alessio
Giuseppe Velli prop-
Luigi Bergamasco
Nichola Confri

